



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 31.10.2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITA' ED ADEMPIMENTI

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo metterla a conoscenza dell'**obbligo** generalizzato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2018, **a partire dal 1° GENNAIO 2019 ad EMETTERE FATTURA ELETTRONICA PER TUTTE LE OPERAZIONI** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/artisti/professionisti (Business-to-Business o B2B) sia nei confronti di privati (Business-to-Consumer o B2C).

L'obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che **le fatture cartacee non saranno più ammesse** per le operazioni nazionali e si considereranno come non emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (fatture emesse dal 90% al 180% dell'IVA; fatture ricevute il 100% dell'IVA).

Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le operazioni con soggetti non residenti. Tali operazioni dovranno essere segnalate all'Agenzia Entrate mediante un'apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l'estero). Tale adempimento si potrà comunque evitare inviando la fattura elettronica unitamente alla cartacea anche per tali operazioni (soluzione consigliata).

L'adozione della fattura elettronica è stata prevista a partire dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante per motori e le prestazioni nell'ambito di subappalti pubblici; dal 1° settembre 2018 per cessioni Tax-Free a turisti e, a partire, dal 1° gennaio 2019 per tutte le altre operazioni nazionali.

Dal 1° luglio 2018 è stata abolita la scheda carburante; gli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati unicamente con la fattura elettronica; le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se pagate esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 55/2013 una fattura elettronica è un documento:

- ✓ emesso e ricevuto in formato elettronico;
- ✓ creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);
- ✓ conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;
- ✓ firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- ✓ recante una marca temporale;
- ✓ conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).

Le fatture XML devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall'Agenzia delle Entrate.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

La trasmissione tramite SdI attualmente richiede l'utilizzo di un canale di trasmissione che nella maggior parte dei casi si identifica con la PEC o con apposito software.

L'assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente da parte del Sistema di Interscambio, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza tributaria/fiscale, e non anche civilistica.

Per garantirsi l'opponibilità a terzi dei documenti conservati elettronicamente, in sede civilistica, sarà necessario utilizzare sistemi di conservazione diversi da quelli offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica:

La fattura elettronica è recapitata dal SdI:

- al soggetto cessionario/committente oppure,
- per conto del cessionario/committente, ad un intermediario.

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- tramite intermediari abilitati (come lo Studio Duò S.r.l.);
- sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
- con apposite applicazioni internet;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "**Codice Destinatario**" valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il **codice convenzionale** indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n.89757/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente Iva non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico "web service" o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate. In tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell'area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi Iva di registrare il canale telematico – una PEC o un codice destinatario - attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale o ad un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente può valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale di 7 zeri (000000) e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Sulle operazioni transfrontaliere è stato chiarito che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione. L'esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall'estero. In questo caso il codice destinatario sarà costituito da 7 X (XXXXXXX).

Con riferimento alle operazioni ricevute dall'estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Considerando le rilevanti sanzioni applicabili e la complessità in caso di inosservanza degli obblighi previsti, nonché l'imminente decorrenza, consigliamo di iniziare prima possibile a pianificare l'avvio della fatturazione elettronica rivedendo i processi aziendali coinvolti.

Lo Studio Duò S.r.l. ha a disposizione tutti gli elementi per supportare i propri clienti nella gestione del processo.

La gestione tramite intermediario presenta, rispetto alla gestione interna del flusso, diversi vantaggi, in particolare:


- ✓ per le fatture passive è possibile fornire ai propri fornitori i codici identificativi dello Studio, evitando la ricezione di numerose PEC e gestendo tutto il ciclo delle fatture elettroniche sia clienti che fornitori su una sola piattaforma;
- ✓ il cliente potrà accedere alla propria area per scaricare e visionare le fatture ricevute in modo semplice e diretto;
- ✓ il cliente ha la possibilità di emettere le fatture elettroniche direttamente tramite un programma fornito dallo Studio;
- ✓ una volta create le fatture elettroniche, queste vengono inviate in un ambiente, gestito dall'intermediario ma suddiviso sui singoli clienti, che gestisce tutto il flusso;
- ✓ non è necessario alcun accreditamento diretto del cliente presso il Sistema di Interscambio, né la firma digitale del cliente, perché tutto avviene tramite le credenziali già in possesso dello Studio;
- ✓ l'archiviazione elettronica viene gestita direttamente attraverso i sistemi dello Studio, senza che il cliente debba intervenire in alcun modo, garantendo il rispetto della normativa.

Di seguito alcuni prospetti di dettaglio e riepilogativi del nuovo obbligo.

Cordiali saluti



SCHEMA DI SINTESI





ASPETTI OPERATIVI

TRASMISSIONE

- **Soggetti**
 - La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (cedente/prestatore).
 - La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un **intermediario**.
 - Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili all'identificazione del soggetto trasmittente, rispettati utilizzando **una delle modalità di colloquio con il SdI**.
- **Modalità**
 - La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata (**PEC**);
 - b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web** e l'app;
 - c) sistema di **cooperazione** applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
 - d) sistema di trasmissione **dati tra terminali remoti** basato su protocollo FTP.
 - Tali modalità necessitano di un preventivo **processo di "accreditamento"** al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un **codice numerico di 7 cifre (codice destinatario)**.
- **Esito del file**
 - Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI è fornito riscontro.
- **Controlli sui file**
 - Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi **controlli** del file stesso.
 - In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "**ricevuta di scarto**" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano **non emesse**.
 - Nel caso in cui il file della fattura sia **firmato** elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.
 - In caso di esito negativo del controllo, il **file è scartato** e viene inviata la ricevuta.
 - Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano **non emesse**.

RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

- **Soggetti**
 - La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.
 - La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un **intermediario**.
- **Modalità**
 - Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:
 - a) sistema di posta elettronica certificata, "**PEC**";
 - b) sistema di **cooperazione** applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
 - c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.
 - Tali modalità necessitano del preventivo processo di "accreditamento".
- **Indirizzo telematico**
 - Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di **registrazione, "dell'indirizzo telematico"** (vale a dire una **PEC** o un **codice destinatario**) prescelto per la ricezione dei file.
 - In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato.
 - Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate**, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
 - Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la **consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica**.



Codice Destinatario	Procedura
Compilazione del soggetto emittente	Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente con le modalità di seguito indicate.
a) Inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo "CodiceDestinatario" sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la "ricevuta di scarto".• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.• Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.• Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura per mancato superamento dei controlli, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.
b) Inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario" con l' indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.• Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui sopra al cessionario/committente.• Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica.
c) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo " CodiceFiscale " del cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p>
d) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto " regime di vantaggio ", ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario ovvero un produttore agricolo .	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>
e) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo Iva cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.	<ul style="list-style-type: none">• Il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore, comunque, è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>
Nota bene	L'Agenzia delle Entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VIA SDI

- La data di emissione della fattura elettronica è la **data riportata nel campo "Data"** della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie.
- La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VIA SDI

- Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una "**ricevuta di consegna**" della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
- Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la **data di ricezione è resa disponibile al destinatario**.
- Nel caso di messa a disposizione in **area riservata** della fattura, **ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente**. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
- Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura al **consumatore finale**, ovvero a soggetto passivo rientrante nel regime di vantaggio, nel **regime forfetario** o un produttore agricolo, la data di ricezione coincide con la **data di messa a disposizione**.

Tali ricevute attestano che la fattura è emessa.

Codice alfanumerico	Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all' interno delle ricevute .
----------------------------	--

INTERMEDIARI

- Il cedente/prestatore può **trasmettere** al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario.
- Il cessionario/committente può **ricevere** dal SdI le fatture elettroniche attraverso un **intermediario**, comunicando al cedente/prestatore "**l'indirizzo telematico**" (**codice destinatario o PEC**) **dell'intermediario stesso**, o indicando tale indirizzo nel **servizio di registrazione**.
- Gli intermediari possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322.

Flusso semplificato	Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell'allegato A del provvedimento 30.04.2018, per la ricezione del file può essere utilizzato un "flusso semplificato" descritto nelle specifiche tecniche stesse.
----------------------------	--

- La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'**area riservata** del sito web dell'Agenzia delle Entrate dei singoli operatori è consentita anche agli **intermediari** individuati dall'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 **appositamente delegati** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.
- La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate stessa.
- L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla **consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere** e dei dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.
- L'utilizzo del **servizio di registrazione** del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto per la ricezione dei file è consentito **anche attraverso gli intermediari** individuati dall'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario/committente.
- La delega può essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate stessa.



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

NOTE DI VARIAZIONE

- Le regole tecniche sopra indicate sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972 (così dette note di credito o di debito).

- Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972, **non sono gestite dal SdI**.

Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la **registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una "**ricevuta di scarto**" dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

AUTOFATTURA

- Per la regolarizzazione dell'operazione [art. 6, c. 8 lett. a) e b) D. Lgs. 471/1997] il cessionario/committente trasmette **l'autofattura al SdI compilando**, nel file fattura elettronica, il campo "Tipo-Documento" con un **codice convenzionale** (specifiche tecniche del provv. Ag. Entrate 30.04.2018) e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

- La trasmissione dell'autofattura al SdI **sostituisce l'obbligo, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente**.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

- I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono **conservare elettronicamente**, ai sensi del D.M. Economia 17.06.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando **il servizio gratuito** messo a disposizione **dall'Agenzia delle Entrate**, conformemente alle disposizioni del [D.P.C.M. 3.12.2013](#).

- Per usufruire di tale servizio di conservazione l'operatore **aderisce preventivamente all'accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- **L'adesione** al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso **sono consentiti attraverso intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

SERVIZI DI AUSILIO PER IL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi Iva i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
 - .. un **software installabile** su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
 - .. una procedura **web** e un **app** per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
 - .. un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del **cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"**;
 - .. un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario può indicare al SdI il canale e "**l'indirizzo telematico**" **preferito per la ricezione** dei file, tra quelli definiti;
 - .. un servizio di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche **emesse e ricevute** attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
 - .. servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

- Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita Iva attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, **indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario"**.

- I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata **sino al 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del SdI.

- I servizi web sono accessibili mediante **SPID**, credenziali **Fisconline/Entratel**, Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).
- L'app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.



**TRASMISSIONE
TELEMATICA
DEI DATI
DELLE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

• **Oggetto**

• Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018:

- .. i dati identificativi del cedente/prestatore;
- .. i dati identificativi del cessionario/committente;
- .. la data del documento comprovante l'operazione;
- .. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- .. il numero del documento;
- .. la base imponibile;
- .. l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

• **Termine**

• La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

• **Fatture emesse**

• Per le sole fatture emesse le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, in un file e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.